

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 354)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1972

Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti dalle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 marzo 1965, n. 321, all'articolo 7, primo comma, prevedeva in favore del personale delle due aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, autorizzato, a domanda, a fare uso di veicoli a motore di sua proprietà, la corresponsione di un'indennità globale mensile:

a) di lire 25.000, se trattavasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri, e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 14.000, se trattavasi di motomezzo, qualunque fosse la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Con l'articolo 22, primo comma, della legge 11 febbraio 1970, n. 29, tali indennità men-

sili sono state trasformate nelle seguenti indennità globali giornaliere:

a) di lire 1.000, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori a 50 chilometri, e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 560, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

La legge 15 dicembre 1969, n. 971, all'articolo 1, comma primo, stabilisce per gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzati, a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, un'indennità forfettaria provvisoria — in attesa

della organizzazione dei servizi di recapito — di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, qualunque sia la lunghezza del percorso.

Tutte le suddette indennità sono state istituite allo scopo precipuo di provvedere al rimborso delle spese inerenti all'uso del veicolo privato.

La misura delle indennità stesse è stata fissata a seguito dell'analisi dei costi di esercizio dei veicoli (benzina, assicurazione, manutenzione, ammortamento, eccetera), effettuata in sede di elaborazione della sopra richiamata legge n. 321 del 1965.

Ora è da rilevare che dal 1965 ad oggi si è avuto un sensibile aumento dei predetti costi.

Infatti, da nuove valutazioni analitiche effettuate per le singole componenti degli oneri di esercizio, è emerso un incremento medio in percentuale del 40 per cento circa dei costi attuali rispetto a quelli in precedenza accertati per la determinazione delle anzidette indennità.

Basti citare, ad esempio, l'aumento della benzina, che da lire 110 a litro è stata portata a lire 152 con decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Forti aumenti si sono avuti pure nelle spese per l'acquisto di pneumatici (38 per cento), nelle spese per l'ammortamento (28 per cento) ed in quelle relative ai lubrificanti, alla manutenzione e riparazione ed al canone per l'affitto delle autorimesse.

Tenuto, pertanto, conto di tutti gli accennati aumenti di costo, appare opportuno elevare del 43 per cento le attuali misure delle indennità in questione.

A ciò si intende provvedere con l'unito disegno di legge che si compone di 4 articoli.

Con l'articolo 1 si aumentano appunto del 43 per cento le misure delle indennità previ-

ste dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla citata legge n. 29 del 1970.

Con l'articolo 2 viene parimenti aumentata, sempre nella misura del 43 per cento, la indennità forfettaria di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971.

Con l'articolo 3, al fine di far coincidere la decorrenza degli aumenti delle misure delle indennità in questione con il corrente anno finanziario, si stabilisce che il provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 1972.

Con l'articolo 4, infine, si indicano i mezzi di copertura degli oneri finanziari che il disegno di legge comporta, oneri valutati per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 780.000.000 e per la Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 200.000.

In concreto, per far fronte a tali maggiori spese è stata prevista una riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispettivamente per lire 350.000.000 e per lire 430.000.000 in ciascuno degli anni 1972 e 1973.

Circa l'onere gravante sul bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, stante la sua modesta entità, ad esso si farà fronte con la somma già iscritta nel capitolo 120 del relativo bilancio di previsione.

* * *

Il disegno di legge, presentato al Senato il 14 gennaio 1972 (atto n. 2069) è decaduto per la fine anticipata della legislatura.

Viene riproposto nello stesso testo, salvo l'aggiornamento delle clausole di copertura dell'onere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero ».

Art. 2.

L'indennità forfettaria, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, è stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a lire 200.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente per lire 350.000.000 e per lire 430.000.000, degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dei relativi stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le somme iscritte nel capitolo 120 degli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.